

COMUNITÀ ENERGETICHE: OPPORTUNITÀ, INCENTIVI E MECCANISMI

STRUMENTO IMPORTANTE PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE RINNOVABILI, LE CER ATTRIBUISCONO UN RUOLO CENTRALE AGLI ENTI LOCALI. ECCO QUALI SONO LE NORMATIVE AGGIORNATE E I MECCANISMI CHE LE REGOLANO

DI ERICA BIANCONI



Le comunità energetiche rinnovabili (CER) rappresentano uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle energie rinnovabili, in particolare per le Pubbliche Amministrazioni. Le CER rappresentano un modello innovativo di produzione e condivisione di energia, pensato per favorire l'autoconsumo e la collaborazione tra cittadini, imprese, enti pubblici e altri attori locali. Ecco il

punto sullo stato attuale della normativa di riferimento, e sugli elementi necessari per poter sviluppare una CER in Italia.

DEFINIZIONE E VANTAGGI DEL MECCANISMO

Per poter avere una definizione chiara delle comunità energetiche rinnovabili (CER) si deve fare riferimento al Decreto Legislativo 199/2021, che recepisce

la Direttiva UE 2018/2001, conosciuta anche come Direttiva RED II (Renewable Energy Directive II). In particolare, all'Art.31 si afferma che i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto di una serie di requisiti:

- a. l'obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali

INCENTIVI PREVISTI PER L'ENERGIA NELLE CER

TIPOLOGIA BENEFICIO ECONOMICO	VALORE ECONOMICO	APPLICATA A	DURATA
Vendita EE in rete	80-150 €/MWh	Energia elettrica immessa in rete	Tutta vita utile impianto
Tariffa premio MASE su energia condivisa	Variabile in base alla potenza e alle zone come indicato nella tabella a pagina 23	Energia elettrica autoconsumata	20 anni
Restituzione componenti ARERA	8 €/MWh	Energia elettrica autoconsumata	20 anni

- a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b. la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l'esercizio dei poteri di controllo fa capo a
 - persone fisiche,
 - imprese e associazioni con personalità giuridica di diritto privato (la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale);
 - enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale
 - le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia;
- c. la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- d. ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il

- e. controllo della comunità;
 - e. l'energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito con condivisione con i membri della comunità;
 - f. l'energia eventualmente in eccesso rispetto al consumo istantaneo può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
 - g. la comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri e può promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.
- Una comunità energetica rinnovabile è quindi rappresentata da una serie di "Prosumer" (produttori di energia da fonte rinnovabile e consumatori di energia dalla rete) che condividono l'energia prodotta con altri "Consumer" (soli consumo di energia dalla CER e dalla rete) attraverso la rete di distribuzione elettrica. Per meglio capire, si intende:
- prosumer (produttore e consumatore) = soggetto che ha un impianto collegato al proprio contatore (POD) con cui copre il suo fabbisogno elettrico cedendo alla comunità energetica l'energia in esubero;

- consumer (consumatore) = soggetto che non dispone di un impianto proprio, ma consuma l'energia condivisa dagli impianti della comunità.

I partecipanti alla CER mantengono i loro diritti come clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio fornitore e uscire dalla comunità quando lo desiderano. La partecipazione è aperta a tutti gli utenti sotto la stessa cabina elettrica, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. L'energia condivisa all'interno della comunità è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti della comunità e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei membri associati. L'energia è considerata condivisa per l'autoconsumo istantaneo anche attraverso sistemi di accumulo.

Econdivisa = min (Eimmessa; Eprelevata)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E STATO DELL'ARTE

A partire dal DLgs 199/2021, in Italia si sono susseguite una serie di norme per l'attuazione delle CER e l'accesso a una serie di benefici ed incentivi per le stesse. In Europa sono due le direttive rilevanti per la definizione delle comunità energetiche rinnovabili:

- Direttiva (UE) 2001/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II)
- Direttiva (UE) 944/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (IEM).

Il 23 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto che definisce il sistema di incentivi per le CER e il 23 febbraio 2024 sono uscite le regole applicative del GSE che definiscono le regole tecniche per lo sviluppo delle CER e la richiesta degli incentivi e dei benefici previsti.

REQUISITI MINIMI DELLE CER PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI

Per poter accedere agli incentivi previsti le CER devono avere delle

LA QUARTA CONFERENZA NAZIONALE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE

Si è svolta lo scorso 27 novembre la Quarta Conferenza nazionale delle comunità energetiche, organizzata presso il GSE dall'Italian Forum of Energy Communities – Ifec. Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha aperto i lavori. Un importante momento è stata la proclamazione della "CER dell'anno Ifec" 2024, riconoscimento assegnato a "Sun-Fai", CER in forma cooperativa fondata a Dalmine (Bergamo). Insieme al Riconoscimento Ifec la CER si è aggiudicata anche il Premio Calì. Realizzato col supporto di Edison, EnGreen, Solarelit powered by Greenvolt, Confcooperative, Datanetwork, fabbricadigitale, Legacoop, Maps Group, e col patrocinio del MASE, l'incontro ha fatto il punto su stato dell'arte e prospettive di sviluppo delle CER. Il presidente del GSE Paolo Arrigoni ha fornito i dati sulle comunità energetiche nazionali: «In poco più di 7 mesi sono state oltre 450, per una potenza complessiva di 65 MW, le nuove richieste di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso inoltrate al GSE e oltre 750 quelle di accesso al contributo PNRR, dedicate alla realizzazione di nuovi impianti in Comuni con meno di 5.000 abitanti, per circa 65 MW. Dal 21 novembre, sulla Mappa interattiva delle Cabine Primarie, è possibile conoscere le Configurazioni di Autoconsumo già qualificate dal GSE mentre, per i Comuni, è disponibile un percorso attrezzato, progettato per facilitare la creazione di Cer».

Uno sguardo alla messa a terra delle CER è arrivato dal secondo panel, "Best practices e progettualità dai territori", promosso in collaborazione con Edison. Andrea Guzzetti, responsabile comunità energetiche di EdisonNext, ha sottolineato il generale interesse e la sempre maggiore consapevolezza dei territori sul tema, ma anche qualche complessità su cui lavorare, tra cui il meccanismo, la sostenibilità economica e la governance e gestione delle iniziative.



caratteristiche minime:

- il contingente di potenza incentivata sarà pari a 5 GW, con scadenza al 31.12.2027;
- la potenza nominale massima del singolo impianto non deve superare 1 MW;
- i lavori di realizzazione degli impianti devono essere avviati dopo la data di pubblicazione del decreto e quindi gli impianti devono entrare in esercizio successivamente a tale data (23 gennaio 2024);
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell'area

sottesa alla medesima cabina primaria;

- vengono richiesti i requisiti prestazionali e di tutela ambientale nel rispetto del principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) come già previsto per gli interventi PNRR;
- possono essere inclusi anche gli interventi di potenziamento degli impianti esistenti, ma gli incentivi si applicheranno limitatamente alla nuova sezione di impianto ascrivibile al potenziamento.

TIPOLOGIA E VALORE INCENTIVI

Gli incentivi sull'energia prodotta e immessa in una comunità energetica rinnovabile sono gestiti dal GSE a cui dovrà essere inviata richiesta su portale specifico.

L'incentivo previsto è definito "incentivo a due vie" ed è rappresentato da:

1. quota di energia condivisa nell'ambito delle CER attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria che avrà diritto a una tariffa incentivante in forma di tariffa premio, tale tariffa sarà erogata dal GSE che è l'ente gestore della misura (domanda di accesso entro 90 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti);
2. contributo a fondo perduto di matrice PNRR rivolto alle comunità energetiche realizzate nei Comuni sotto i 5.000 abitanti che coprirà fino al 40% dell'investimento sostenuto.

TARIFFA PREMIO PER L'ENERGIA CONDIVISA NELLE CER

POTENZA NOMINALE KW	TARIFFA FISSA DEFINITA IN BASE ALLA POTENZA DELL'IMPIANTO	TARIFFA VARIABILE IN FUNZIONE DEL PREZZO ZONALE	TARIFFA MASSIMA FONTI NON FOTOVOLTAICHE	TARIFFA MASSIMA TOTALE IMPIANTI FTV		
				SUD	CENTRO	NORD
P≤200	80 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	120 €	120 €	124 €	130 €
200<P≤600	70 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	110 €	110 €	114 €	120 €
P>600	60 €/MWh (+ comp. geografica per FTV)	0 ÷ 40 €/MWh	100 €	100 €	104 €	110 €

Tariffa premio e remunerazione per l'energia prodotta e condivisa dalle CER

Per le CER è prevista una tariffa premio sull'energia condivisa. All'energia immessa in rete è riconosciuto un corrispettivo da parte del GSE (Ritiro Dedicato o RID). Per l'energia condivisa è prevista, inoltre una restituzione delle componenti da parte di ARERA (Delibera 727/2022/R/eel) dell'ARERA.

La tariffa premio è calcolata in base alla potenza dell'impianto (parte fissa) e in base al valore del prezzo zonale dell'energia elettrica (parte variabile e non può eccedere il valore di 10-12 c€/kWh (vedi tabella).

Contributo a fondo perduto per CER realizzate in Comuni con meno di 5.000 abitanti

Per le CER realizzate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti è previsto un contributo fino al 40% a fondo perduto sulla spesa ammissibile per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con potenza fino a 1 MW, inseriti in configurazioni di CER. È previsto un massimale di spesa variabili in base alla taglia dell'impianto:

- 1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW.
- 1.200 €/kW per impianti tra 20 kW e 200 kW.
- 1.100 €/kW per impianti tra 200 kW e 600 kW.
- 1.050 €/kW per impianti tra 600 kW e 1.000 kW

Il portale per la presentazione delle domande è stato aperto l'8 aprile 2024 e chiuderà il 31 marzo 2025 (salvo esaurimento anticipato delle risorse

disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro). Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica attraverso il portale "SPC-Sistemi di Produzione e Consumo", disponibile nell'area clienti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). Gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

ELEMENTI MINIMI DELL'ATTO COSTITUTIVO E FASI DI AVVIO

Le comunità energetiche rinnovabili sono un'entità giuridica, è quindi necessario un atto notarile per la costituzione delle e stesse. Gli elementi minimi obbligatori dell'Atto costitutivo e/o statuto di una CER sono:

- a. Oggetto sociale prevalente**
Fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari
- b. Membri o soci che esercitano poteri di controllo**
I membri possono essere persone fisiche, piccole medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche
- c. Partecipazione**
La partecipazione deve essere aperta e volontaria (se PMI, la

partecipazione alla CER non deve essere attività principale)

- d. Diritti del cliente finale**
Mantenimento diritti e facoltà fuoriuscita con riconoscimento corrispettivi compartecipazione investimento iniziale
 - e. Responsabile del riparto**
Deve essere individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa
 - f. Tariffa premio eccedentaria**
Deve essere indicato l'obbligo di destinazione ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione
- Per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile è necessario:
- a. Verificare che i membri appartengano alla stessa cabina primaria (mappa disponibile al sito <https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie>)
 - b. Redigere l'atto costitutivo con indicazione delle regole di gestione e l'individuazione di tutti i costi e benefici per i membri
 - c. Richiedere il codice fiscale presso l'Agenzia delle Entrate e registrare l'atto costitutivo
 - d. Realizzare l'impianto (o gli impianti) FER ed allacciarli alla rete elettrica di distribuzione
 - e. Caricare la pratica di richiesta di incentivo sul portale del GSE
 - f. Prevedere un monitoraggio dei flussi energetici e un rendiconto annuale per la ripartizione dei benefici economici tra i membri.